

INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

"Criteri generali per il conferimento e la revoca
degli incarichi"

art.18 del CCNL 16.11.2022 e artt. 15,16,17 e 19 del CCNL 23.02.2026

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:
- a) responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
 - b) conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.
 - c) la complessità delle attività e delle prestazioni riferite alle posizioni organizzative si colloca tra i profili professionali appartenenti alla categoria "D" o, qualora l'Ente ne sia privo o ancora nei casi previsti dall'art.19 c.2 lettera b) del CCNL 23 febbraio 2026, tra i dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
 - d) tutte le aree previste per l'attivazione delle elevate qualificazioni hanno pari dignità;
 - e) l'attribuzione degli incarichi determina anche l'area di appartenenza dell'elevata qualificazione;
 - f) il destinatario dovrà essere soggetto a delega dirigenziale con un provvedimento scritto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
 - g) gli incarichi di elevata qualificazione, in fase di prima applicazione e sperimentazione, in attesa di previsione nel regolamento per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale, sono costituiti come rapporti di lavoro a tempo pieno e sono individuati come "posizioni di lavoro di particolare responsabilità",
 - h) eventuali incarichi di elevata qualificazione in capo a dipendenti a tempo determinato fuori dotazione organica non possono gravare sullo specifico fondo costituente le complessive

“Risorse delle Elevate Qualificazioni” e, pertanto, sono retribuiti con somme poste direttamente a carico del bilancio dell’Ente;

- i) i tetti minimo e massimo di retribuzione di posizione organizzativa sono definiti in relazione al ruolo ed ai compiti assegnati con l’incarico;
- j) la graduazione delle E.Q. è effettuata con metodologia adottata con delibera di Giunta;
- k) la retribuzione di posizione può variare da un minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €. 22.000,00 per il personale di Elevata Qualificazione e da € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 per il personale appartenente alla categoria degli Istruttori o degli Operatori Esperti.
- l) Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.
- m) La retribuzione accessoria assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL vigente. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può comunque essere inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite.
- n) La retribuzione di posizione e di risultato spetta anche per i periodi di congedo di maternità obbligatoria anche se il periodo coincide con la scadenza contrattuale di posizione organizzativa;
- o) L’attivazione di Elevate Qualificazioni deve essere coerente col vigente ordinamento professionale, con l’assetto strutturale ed organizzativo, con i piani delle attività e degli obiettivi dell’Ente; gli incarichi di E.Q. sono conferiti per un periodo massimo non superiore ai cinque anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
- p) Gli incarichi di E.Q. sono conferiti dal Sindaco e formalizzati per iscritto, mediante specifico decreto sindacale adeguatamente motivato che tenga conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e dell’esperienza acquisita dal personale della Categoria delle Elevate Qualificazioni o dell’area degli Istruttori o degli Operatori Esperti.
- q) il conferimento degli incarichi è preceduto da un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature e i *curricula* dei dipendenti interessati, da pubblicare sul sito dell’Ente per 15 giorni consecutivi. I candidati in possesso dei requisiti sono valutati complessivamente in considerazione dei seguenti criteri:
 - titolo di studio e professionale adeguato per lo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla specificità dell’incarico;

- capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all'oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e alla necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti;
 - media della valutazione della performance dell'ultimo triennio non inferiore a 85/100;
 - esperienza almeno triennale nella gestione di funzioni e di attività su tematiche coerenti con l'incarico da ricoprire;
- r) Sono fatte salve le particolari procedure per incarichi conferiti a soggetti esterni all'Ente;
- s) Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Sindaco uscente e la nuova nomina, il dipendente incaricato continua a svolgere le funzioni in regime di *prorogatio* per un periodo massimo di 60 giorni.
- t) Il personale incaricato di E.Q. è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, essendo soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'Ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione;
- u) Il responsabile di una E.Q. non può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni in quanto ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la sua funzione e poiché l'istituto della delega è di competenza dei dirigenti;
- v) Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
- w) I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.
- x) La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.
- y) La retribuzione di risultato per la gestione ad interim può variare da un importo dal 15% dal 25% della retribuzione di posizione gestita ad interim.